



COMUNICATO UFFICIALE N.29
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 17/AA al N. 20/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1308 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Floriano NOTO e della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl) avente ad oggetto la seguente condotta:

FLORIANO NOTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista rilasciata al termine della gara *Catanzaro – Feralpisalò* disputata in data 22/05/2019 e valevole per i play off di Lega Pro, trasmessa nel corso del programma "C siamo" in onda sul canale televisivo Rai Sport, nonché a mezzo di interventi riportati sempre in data 22/05/2019 sulle testate giornalistiche online "www.calabria7.it" e "www.tuttoc.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell'arbitro del citato incontro, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti con riferimento all'esito finale dei play off di Lega Pro;

CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Floriano NOTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 10 (dieci) giorni di inibizione e € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Floriano NOTO e di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (oggi U.S. CATANZARO 1929 Srl);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1329 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI e della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA DRAPPO, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D. SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

SIMONE MIGLIAVACCA, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D. SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

Lorenzo OTTOLINA, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D. SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

Matteo INVERNIZZI, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone

MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro *A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO*, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l'utilizzo del social network "Instagram";

A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 5, comma 2, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Corrado CUSARO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA e Matteo INVERNIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Andrea DRAPPO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Simone MIGLIAVACCA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Lorenzo OTTOLINA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Matteo INVERNIZZI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Carlo BURDO avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO BURDO, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al Sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore della già richiamata società A.S.D. Ostuni 1945;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo BURDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carlo BURDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Rosa CITARELLA, Giuseppe CITARELLA, Federica D'AURIA, Vincenzo FERRENTINO e della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA avente ad oggetto la seguente condotta:

ANNA ROSA CITARELLA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione delle seguenti gare: *Le Streghe BN - ASD Sporting Girls Nocerina* del 26.11.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina - Comprensorio Casalnuovese* del 3.12.2017, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

GIUSEPPE CITARELLA, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Dorland Leigh Rachel e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle seguenti gare: *Napoli Soccer Women - ASD Sporting Girls Nocerina* del 29.10.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina - Femminile Pontecagnano* del 19.11.2017; *Le Streghe BN - ASD Sporting Girls Nocerina* del 26.11.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina - Comprensorio Casalnuovese* del 3.12.2017; *ASD Sporting Girls Nocerina - Villaricca Calcio* del 17.12.2017 e *ASD Sporting Girls Nocerina - Afro Napoli United* del 21.01.2018, valevoli per il campionato Regionale Femminile;

FEDERICA D'AURIA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione della gara: *ASD Sporting Girls Nocerina - Villaricca* del 17.12.2017, valevole per il Campionato di Regionale Femminile, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

VINCENZO FERRENTINO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione della gara: *ASD Sporting Girls Nocerina – Afro Napoli United* del 21.1.2018, valevole per il Campionato di Regionale Femminile, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Anna Rosa CITARELLA, Giuseppe CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, Federica D'AURIA e Vincenzo FERRENTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per la Sig.ra Anna Rosa CITARELLA, quattro mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CITARELLA, due giornate di squalifica per la Sig.ra Federica D'AURIA, due mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRENTINO, e di quattro punti di penalizzazione e € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina